



COMUNE DI TRENTINARA (SA)

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE



indice

Art. 1 - Finalità	Pagina 3
Art. 2 - Volontarietà del servizio	Pagina 3
Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato	Pagina 3
Art. 4 - Definizione di Ispettore Ambientale Comunale	Pagina 3
Art. 5 - Nomina dell' Ispettore Ambientale Comunale	Pagina 4
Art. 6 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario	Pagina 4
Art. 7 - Doveri dell'ispettore Ambientale	Pagina 4
Art. 8 - Sospensione e revoca dall'incarico	Pagina 5
Art. 9 - Compiti dell'Ispettore Comunale per l'Ambiente	Pagina 5
Art. 10 - Corso formativo aspirante Ispettore Comunale per l'ambiente	Pagina 5
Art. 11 - Compiti del comune	Pagina 5
Art. 12 - Entrata in vigore	Pagina 5



Art. 1 - Finalità

1. Il comune di Trentinara istituisce e coordina il Servizio di volontariato comunale di difesa ambientale e di controllo sul deposito, sulla gestione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente nel territorio Comunale.

Art. 2 - Volontarietà del servizio

1. Il Servizio di volontariato comunale di difesa ambientale e di controllo sul deposito, sulla gestione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato

1. Fermo restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria alle attività connesse all'accertamento e alla contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, a ispettori ambientali volontari e ad agenti giurati che ne abbiano facoltà, ai sensi della legislazione vigente, in particolare ai sensi della L.R. n. 10 del 2005.
2. Il Sindaco, con proprio decreto monocratico e limitatamente alla sola fase dell'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale, abilita gli ispettori ambientali volontari alla vigilanza sul territorio comunale.
3. In tali attività di vigilanza possono essere coinvolte associazioni iscritte all'albo regionale di volontariato e istituzionalmente impegnate nella protezione ambientale, nonché il nucleo di protezione civile comunale.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4 - Definizione di Ispettore Ambientale Comunale

1. Si definisce, ai sensi del presente Regolamento "Ispettore comunale per l'Ambiente" (I.C.A.) la figura di volontario che presta servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei regolamenti comunali e ordinanze sindacali e degli articoli 14 (commi 1 e 2) e 50 del D.L. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) così come modificato dal D.Lgs 156/2006.
2. In via prioritaria l'I.C.A. espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle infrazioni e provvede a segnalarle ai competenti uffici comunali per l'eventuale irrogazioni delle sanzioni di legge, relativamente alle attività di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.



3. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, fatti salve gli ulteriori servizi ambientali attivati dalla Provincia di Salerno ai sensi della L.R. n. 10 del 2005.

Art. 5 - Nomina dell' Ispettore Ambientale Comunale

1. Il sindaco nomina gli ispettori comunali per l'ambiente con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, specificatamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali.
2. L'idoneità dei candidati è acquisibile:
 - mediante la partecipazione al corso di cui all'art. 10;
 - mediante idonea certificazione, rilasciata da Associazioni operanti nel settore ambientale ed iscritte all'apposito Albo regionale del volontariato;
 - mediante l'esibizione di valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalla prefettura o dall'Amministrazione Provinciale di Salerno.
3. Il decreto di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso o revocato.

Art. 6 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario

1. L'incarico di I.C.A. è attribuito con decreto dal Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
2. L'I.C.A. è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al sindaco; all'I.C.A. viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto.
3. Nell'espletamento del servizio l' I.C.A. dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del comune e/o dell'Associazione e la qualifica ricoperta. Dovrà, inoltre, portare con sé il tesserino di cui al comma precedente.
4. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla regione o da altri Enti ovvero di somme elargite dal comune a titolo di rimborso spese.

Art. 7 - Doveri dell'ispettore Ambientale

1. L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni, deve :
 - Assicurare il servizio così come stabilito da Comune tramite il coordinatore;
 - Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
 - Operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - Compilare il rapporto di servizio ed i verbali, che devono essere trasmessi al coordinatore entro breve tempo;
 - Portare il distintivo durante il servizio e qualificarsi previa esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco;
 - Usare con cura e diligenza i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione dal comune.



Art. 8 - Sospensione e revoca dall'incarico

1. La Polizia municipale, organo istituzionale preposto, potrà segnalare al sindaco e eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati agli I.C.A. Di tali segnalazioni, si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. Il sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art. 9 - Compiti dell'Ispettore Comunale per l'Ambiente

1. L'I.C.A., in sede di accertamento di violazioni di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale, redige apposito rapporto informativo contenente anche la proposta per l'applicazione delle eventuali sanzioni applicabili, trasmettendolo senza indugio alla polizia municipale.

Art. 10 - Corso formativo aspirante Ispettore Comunale Per L'ambiente

1. Il Comune, nei limiti della disponibilità finanziaria, organizza corsi di formazione di base per tutti gli aspiranti I.C.A.
2. La formazione sarà erogata in forma gratuita dal comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il corso di formazione sarà organizzato dai responsabili apicali dei Settori comunali interessati alla tematica ambientale, che potranno avvalersi della consulenza di esperti di provata competenza ed esperienza o potranno ricorrere ad accordi con l'Ente Provincia di Salerno.

Art. 11 - Compiti del comune

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio; in particolare:
 - Nomina, attraverso apposito decreto sindacale, il Coordinatore del servizio che, a sua volta, predispone l'organizzazione attraverso programmi di lavoro e ordini di servizio e di turno, con indicazione della zona di competenza, delle modalità e della durata del servizio;
 - Organizza i corsi di formazione;
 - Stipula la polizza per l'assicurazione contro gli infortuni degli ispettori ambientali comunali;
 - Riceve i rapporti informativi di accertamento e le proposte di verbali relativi alle trasgressioni.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto con il quale è stato approvato.